

Zeitschrift:	Rivista militare della Svizzera italiana
Herausgeber:	Lugano : Amministrazione RMSI
Band:	28 (1956)
Heft:	1
Artikel:	Diritto : organizzazione giudiziaria e procedura penale militare : istanza di appello nel processo militare?
Autor:	Gallino
DOI:	https://doi.org/10.5169/seals-244633

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 05.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

DIRITTO: organizzazione giudiziaria e procedura penale militare.
ISTANZA DI APPELLO NEL PROCESSO MILITARE?

L'articolo che, su questo tema, è apparso in questa rivista, nel fascicolo V del 1955, mi fa pensare di raccogliere l'invito alla discussione e di fare le seguenti considerazioni :

I. — L'istituzione delle diverse istanze di giudizio alle quali la parte soccombente può rivolgersi, per il riesame del caso, non solo dal punto di vista dell'errata applicazione del diritto, ma anche da quello dell'accertamento dei fatti, è una delle garanzie primordiali del processo, sia esso civile che penale.

La possibilità di ricorrere ad altro giudice, che lo stesso problema esami, con gli stessi strumenti, ma con testa diversa, appare giustificata, specialmente nei casi di una certa gravità.

In diritto civile esistono quistioni che sono gravi per definizione, come i problemi che riguardano lo stato delle persone oppure quelli che la loro gravità attingono in rapporto alla moneta, della quale rappresentano cospicua quantità.

Se nel caso grave, importante, vorrei quasi dire determinante, si ritiene opportuno un esame da parte di un giudice e un riesame da parte di altro giudice, vuol dire che la garanzia del processo di appello è sentita come una delle primordiali necessità sociali.

La necessità ed i bisogni della società organizzata in Stato, acquistano nella sensibilità del giurista la veste di postulati e di proposte a diventare norme giuridiche nel meccanismo della legislazione.

Nel diritto penale, in ispecie, il problema dell'appello è ugualmente sentito, soprattutto quando nel deferimento al Tribunale penale esista una tendenza all'accusare, là dove in particolare accusatore e

giudice rappresentano un po' il tono non giuridicamente rilevabile dalla giurisprudenza.

Una sentenza è normalmente costituita da due parti principali:

1. una statuizione di fatto, nella quale il giudice accerta il fatto e risponde ai quesiti sul fatto (*Tatfrage*);
2. una statuizione di diritto, ove il giudice considera i fatti rapportandoli a confronto con le norme giuridiche, risolvendo in tale statuizione il sillogismo del fatto contenuto nella legge con il fatto contenuto nella statuizione precedente, rispondendo al quesito del diritto (*Rechtsfrage*).

Nel meccanismo processuale, sempre nell'ambito della garanzia per un giudizio conforme alla legge, esistono i cosiddetti rimedi contro la sentenza.

Tali rimedi sono, in linea generale, di due specie:

- a) quelli che fanno riesaminare ambedue le parti della sentenza, cioè il fatto ed il diritto, rimedi che chiameremo *appello*;
- b) quelli che fanno riesaminare solo la seconda parte, cioè il diritto, che si chiamano anche rimedi di diritto e che chiameremo, in termine generale « *cassazione* ».

Questa terminologia è molto elementare. Mi propongo però di scrivere per non giuristi, nella pretesa di essere chiaro e di essere compreso anche da non giuristi.

Si dice infatti, che il migliore giurista è colui il quale riesce a fare comprendere i problemi giuridici alla propria domestica.

Perciò, nella terminologia giuridica si suole parlare di giudizio *di merito* (appello) e di giudizio *di legittimità* (cassazione).

II. — Il processo penale è basato sul Codice penale, materia primordiale del giudice penale, che viene trattata a mezzo di strumenti particolari, che si rifanno alla procedura penale e, quindi, al Codice di procedura penale.

L'applicazione del diritto penale, nelle forme del processo, coinvolge la risoluzione di problemi di svariata natura, anche perché il diritto penale nasce da un principio morale e della morale è sempre

permeato, onde l'amministrazione del giure penale assurge addirittura a una manifestazione pratica di civiltà.

La civiltà è la cultura di un popolo nella sua attuazione, civiltà è cultura attuata, ragione per cui, per noi, in Svizzera, se possiamo parlare di una unione di civiltà, di una fusione forse anche di civiltà, ci troviamo spesso, nella maniera di attuare questa civiltà, a essere dissimili dai nostri confederati, anche se, nell'attuazione comune, ci sforziamo di trovare punti di contatto, minimi comuni denominatori, che talora sono proprio minimi, rimanendo noi vicini per quel sentimento di fratellanza che il divenire dei secoli ha suggerito pur nella diversità della cultura, delle stirpi, delle lingue, queste ultime mezzo principale dell'attuazione.

Nasce così il fatto indiscutibile, per cui lo stesso codice, in analogia di casi, è un po' diversamente applicato, (secondo l'accezione del Consiglio Federale), « da regione a regione » il che non è tanto per la situazione geografica, quanto per quella diversità di cultura e conseguente diversità di civiltà, che nel diritto penale si manifesta.

III. — Quanto scritto sopra vuol essere la dimostrazione che esiste una determinata maniera di intendere il diritto penale e la sua applicazione nel processo, che è conforme al proprio modo di sentire come appartenente a una determinata civiltà. Ne consegue che per poter esaminare un caso particolare in seconda istanza, cioè in appello, e per stabilire anche se il modo di sentire del primo giudice, sentire nel fatto e sentire nel diritto, sia conforme, è necessario che la premessa, diremmo così, di civiltà non venga cambiata, altrimenti noi avremmo sempre, a seconda che lo stesso codice sia applicato da un mediterraneo o da un danese, diversità di applicazione.

Se la diversità di quella che noi chiamiamo mentalità è facilmente avvertibile tra Sicilia e Danimarca, si può affermare che, pur non essendo facilmente avvertibile, esiste anche entro la Svizzera una sicura diversità tra il di là e il di qua del Gottardo.

Da ciò mi sembra poter arguire che, in tanto in quanto si voglia introdurre una garanzia con una seconda istanza penale, questa debba essere, per il caso del Ticino, una seconda istanza ticinese.

IV. — Il processo militare vive secondo le norme dell'organizzazione militare, la quale prevede una composizione particolare del corpo giudicante, la quale configura nella rappresentanza concentrata nei giudici, tutto l'esercito svizzero o per lo meno, tutti i gradi dell'esercito.

Si tratta, in sostanza, di un corpo giudicante eminentemente popolare, che dovrebbe essere riassunto in forma giuridica o forse anche solo redatto in forma giuridica dagli ufficiali di giustizia militare, che traducano la volontà dei giudici, in volontà di sentenza.

Checchè si dica della forma istruttoria del processo, l'esperienza insegnà che la vera garanzia dell'accertamento dei fattori è data dalla parte accusatoria del processo, cioè dal dibattimento, ragione per cui un riesame del fatto sarebbe pur sempre auspicabile anche per quella umana considerazione che è diventata quasi un cànone del vivere civile o una invocazione degli uomini, per cui qualsiasi cosa nella vita dovrebbe essere sempre fatta due volte.

A maggiore ragione, mi pare, due volte noi dovremmo pensare su un determinato caso, che per il meccanismo della legge e del processo finisce sempre per porre il problema di togliere ad una persona, sia pure per breve tempo, il bene più caro: la libertà, tesoro il cui valore, per l'agitarsi durante decenni della spada al di sopra dello spirito, sembra abbia perso, nell'accezione comune, parte del suo valore.

Molte volte, infatti, al dibattimento il fatto appare diverso o, per lo meno, sotto luce diversa da quello che dalla fredda lettura dell'istruzione era apparso.

La velocità di adattamento e di interpretazione non sempre giunge a inquadrare da parte di accusa e di difesa, il problema come esso effettivamente è, mentre un periodo di studio, di riesame e di riconsiderazione, talora darebbe a tutte le parti la possibilità di una migliore intelligenza del caso e di una conseguente più conforme considerazione giuridica di sentenza.

Sulla composizione del Tribunale militare, e sulla opportunità di inserire fra i giudici il tecnico della patologia dello spirito, patologia talora così connessa a quella del corpo, io già scrissi, in questa

rivista, suscitando nella mente del redattore, l'episodio di Maître Ogier¹).

A costo di buscarmi un altro fischetto per fugare i passeri, io credo che l'istituzione del giudizio di appello anche nel Tribunale militare, corrisponda se non ad una sentita necessità, almeno a un bisogno dello spirito, che vorrebbe vivere più in pace, quando sapesse che il proprio giudizio fosse stato, per una seconda volta, emesso da altra Corte, uguale, ma mi pare che esso spirito maggiormente calmo potrebbe stare, quando sapesse che l'errore eventualmente commesso non ha i caratteri dell'irreparabile, perchè il riesame potrebbe rettificare o correggere anche l'errore fatto il che, se nel primo caso è *fare giustizia*, nel secondo sarebbe *rendere giustizia*.

E rendere giustizia è sicuramente qualcosa di più e forse di più degno.

I. ten. GALLINO, *Difensore*.

CONTRO L'APPELLO

Dai banchi della difesa penale, dove è stato in centinaia di processi, il I ten. GALLINO, docente di diritto svizzero all'Università di Pavia, ha cameratescamente accolto l'invito alla discussione sulla questione — che si avrebbe torto di trascurare — dei rimedi contro i giudizi penali nell'ordinamento militare, qui recentemente esposta (1955 pag. 178 e ss.).

Sulla ragione, nella teoria, dei diversi gradi di giudizi non vi sono, evidentemente, divergenze. Gli avvisi divergono sulla pratica attuabilità e sulle conseguenze dell'uno o dell'altro mezzo nell'ordinamento militare del nostro paese. Nelle pagine che precedono, l'appello è ritenuto una garanzia; qui si intende esprimere il timore che, nel procedimento penale militare sia, invece, precisamente l'opposto

¹⁾ Rivista 1952, pag. 64.